



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 03/07/2009

Protocollo: HA.2009.0003944

TELEFAX

Ai Direttori Generali delle ASL della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Ai Responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione Veterinari delle ASL della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e Sicurezza degli alimenti
ROMA

All'Associazione Regionale Allevatori
CREMA

Alla Federazione Regionale Coltivatori
Diretti della Lombardia
MILANO

Alla Federlombarda Agricoltori
MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltura
Regionale della Lombardia
MILANO

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna
BRESCIA

U.O. Veterinaria

Via Pola, 9 e 11 - 20134 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/67653382 - Fax 02/3936043

OGGETTO: Circolare 19/SAN del 28 giugno 2007 relativa alla vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino e bufalino nell'azienda agricola di produzione - Ulteriori precisazioni.

Con nota n. 53222 del 20 dicembre 2007 pari oggetto sono state fornite indicazioni per l'applicazione del controllo ufficiale della vendita di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale alla luce di quanto previsto dalla Circolare 19/SAN del 28 giugno 2007.

I controlli effettuati nel corso del 2008 hanno dato i seguenti risultati (che vengono messi a confronto con i risultati dei controlli effettuati nel 2007).

	2007	2008
Totale Carica batterica mesofila	1970	3962
< 25.000 ufc/ml	1690	3422
> 25.000 ufc/ml	280	540
% > 25.000 ufc/ml	14,2	13,6
Totale Cellule somatiche	2171	3976
< 300.000/ml	1790	3433
> 300.000/ml	381	543
% > 300.000/ml	17,5	13,7
Totale Sostanze Inibenti	1970	3945
Negativi	1969	3929
Positivi	1	16
% Positivi	0,05	0,4
Totale Campylobacter PCR	1904	3798
Negativi PCR	1877	3714
Positivi PCR	27	84
% Positivi PCR	1,4	2,2
Negativi esame colturale	26	77
Positivi esame colturale	1	7
% Positivi esame colturale	0,05	0,2
Totale Listeria monocytogenes	1973	3726
Negativi PCR	1962	3674
Positivi PCR (Positivi monocytogenes)	11	52
% Positivi PCR (Positivi monocytogenes)	0,6	1,4
Negativi esame colturale (negativi monocytogenes)	4	40
Positivi esame colturale (positivi monocytogenes)	7	12
% Positivi esame colturale (positivi monocytogenes)	0,4	0,3
Totale Salmonella spp	1988	3924
Negativi PCR	1983	3912
Positivi PCR	5	12
% Positivi PCR	0,3	0,3
Negativi esame colturale	5	8
Positivi esame colturale	0	4
% Positivi esame colturale	0,0	0,1
Totale E.coll verocitotossico	1980	3930
Negativi PCR	1966	3907
Positivi PCR	14	23
% Positivi PCR	0,7	0,6
Negativi esame colturale	12	18
Positivi esame colturale	2	5

% Positivi esame colturale	0,1	0,1
Totale Staphylococcus aureus	1991	3620
<100 ufc/ml	1933	3442
> 100 ufc/ml	58	178
% > 100 ufc/ml	2,9	4,9
Totale Streptococcus agalactiae	1891	3917
Negativi colturale	1871	3879
Positivi colturale	20	38
% Positivi colturale	1,1	1,0
Aflatossina M1	0	1383
Negativi Elisa		1366
Positivi Elisa confermati in HPLC		17
% Positivi Elisa confermati in HPLC		1,2

In relazione a tali risultati e alle richieste di chiarimento relativamente ad alcuni aspetti applicativi, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni e precisazioni.

REQUISITI DEL LATTE CRUDO

Le indicazioni sui requisiti del latte crudo vaccino e caprino previste dalle precedenti note vengono integrate con le seguenti indicazioni relative al latte crudo bufalino.

I requisiti del **latte crudo bufalino** destinato alla vendita al consumatore finale sono così individuati:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 50.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese
2. assenza di germi patogeni e loro tossine
3. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90.

Inoltre nelle aziende che intendono iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente consente l'inizio dell'attività di vendita solo dopo aver effettuato un campionamento ufficiale (in unica aliquota) di latte crudo dal tank di stoccaggio al fine della verifica dei parametri indicati nella seguente Tabella.

PARAMETRO	LIMITE ACCETTABILITA'	METODICA UTILIZZATA DAL LABORATORIO UFFICIALE
Tenore in germi a 30°C (per ml)	inferiore o uguale a 100.000	
Residui di sostanze inibenti	non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Assente in 25 ml	PCR
Salmonella	Assente in 25 ml	PCR
<i>Campylobacter</i> termotolleranti	Assente in 25 ml	PCR
<i>Streptococcus agalactiae</i>	Assente	esame colturale
<i>E. coli</i> O 157	Assente in 25 ml	PCR
Stafilococco coagulasi positivo	< 100 ufc in 1 ml	esame colturale con numerazione

ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE

Per quanto riguarda il controllo ufficiale si ritiene opportuno mantenere in atto anche per il 2009 un sistema di controllo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL secondo le seguenti procedure:

- esecuzione, presso ogni distributore automatico di erogazione del latte crudo, di un campionamento ufficiale al mese di latte crudo per la verifica dei parametri previsti in Tabella 1 e 2 della Circolare 19/SAN; per le modalità di campionamento e di conferimento del campione si richiama quanto indicato nella medesima Circolare 19/SAN
- verifica del rispetto della temperatura di erogazione mediante il controllo della temperatura della prima quantità di latte erogato (si raccomanda, in proposito, di effettuare il controllo su una quantità di almeno 1 litro di latte e di utilizzare termometri di cui sia stata verificata l'idoneità alla misurazione)
- verifica della presenza delle corrette informazioni al consumatore
- in caso l'esito delle analisi dovesse indicare il superamento di uno dei requisiti previsti:
 1. adozione dei provvedimenti indicati nella Circolare 19/SAN
 2. esecuzione di un campionamento ufficiale dal tank di stoccaggio dell'azienda di produzione da cui proviene il latte del distributore automatico al fine di verificare se il superamento del parametro in questione sia relativo al latte di massa o solo a quello dell'erogatore interessato
 3. verifica del sistema di autocontrollo adottato dall'azienda di produzione e indicazione di eventuali azioni correttive o migliorative
 4. nel caso in cui il distributore fosse collegato ad un'azienda di produzione con sede in altra ASL, segnalazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai punti precedenti.

Si sottolinea che gli eventuali provvedimenti di sospensione dell'erogazione del latte crudo devono essere adottati, nel caso di superamento dei limiti per *Listeria monocytogenes*, *Salmonella*, *Campylobacter* e *E.coli* O157, a seguito della comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi effettuata con la metodica PCR dal laboratorio ufficiale (o, eventualmente, dal Laboratorio che effettua analisi nell'ambito del sistema di autocontrollo), senza aspettare la conferma con esame colturale; la ripresa dell'erogazione potrà avvenire solo al riscontro dell'esito favorevole di un nuovo campione mediante analisi (effettuata anche in autocontrollo) con la metodica PCR.

Nel caso di superamento del limite per *E.coli* O157, oltre all'adozione dei provvedimenti sopra indicati, si dovrà procedere al campionamento di feci degli animali in lattazione al fine dell'individuazione dei capi positivi e della loro esclusione dalla produzione di latte destinato alla vendita diretta al consumatore.

Si richiamano le seguenti indicazioni di cui si dovrà tener conto nell'ambito dei controlli ufficiali:

- presso le aziende e/o i punti di erogazione del latte crudo deve essere assicurata la presenza nei tank/serbatoi di stoccaggio del latte di idonei agitatori (come previsto dalle Circolari 39/SAN/04 e 20/SAN/05) in modo che sia garantita l'erogazione costante di latte con contenuto uniforme di grasso e degli altri componenti

- i campionamenti del latte ai fini della valutazione dei requisiti previsti dall'Allegato III – Sezione IX – Capitolo I – punto III del Regolamento 853/2004 nonché dalle Circolari regionali in materia di vendita diretta di latte crudo (tenore di germi a 30° e tenore di cellule somatiche) devono essere rappresentativi del latte dell'azienda (latte di massa) in quanto devono rispecchiare lo stato sanitario e le procedure igienico sanitarie complessive dell'azienda; non risulta, pertanto, possibile "selezionare" alcuni capi sui quali effettuare una mungitura specifica per la produzione di latte destinato alla vendita diretta
- come previsto dal Decreto D.G. Sanità n.10351 del 21 settembre 2006 e come ulteriormente precisato con nota n. 23993 del 20 giugno 2008 non è consentito presso le aziende di produzione e i centri di raccolta, l'adozione di qualunque tipo di trattamento del latte crudo (quali ad esempio la centrifugazione e la filtrazione con metodi differenti da quelli necessari all'eliminazione delle impurità grossolane) che modifichino i parametri igienico-sanitari del latte rilevabili alla mungitura portando all'abbattimento del tenore di germi e del tenore di cellule somatiche.

Nel caso di fornitura, presso i distributori, di contenitori per il latte, questi devono essere tappati o sigillati singolarmente all'origine mentre non è consentita la fornitura di bottiglie riutilizzate o con tappo applicato dall'allevatore; è consentito l'utilizzo delle scorte dei contenitori che non rispondono a tale prescrizione fino al 31 agosto 2009 .

PROCEDURE PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA MEDIANTE EROGATORI

Al fine di uniformare le procedure per l'inizio di nuove attività di vendita di latte crudo mediante erogatori (anche alla luce delle modifiche normative introdotte con L.R. 8/2007) si forniscono le seguenti indicazioni:

- l'azienda che intende iniziare l'attività di vendita deve già produrre latte crudo che rispetta i criteri relativi a tenore di germi e del tenore di cellule somatiche indicati in Circolare 19/SAN (requisito attestato da cartellini di controllo latte con media geometrica mobile al di sotto dei criteri previsti)
- il responsabile dell'azienda richiede al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della propria ASL l'esecuzione del campione ufficiale di latte crudo dal tank di stoccaggio aziendale per la verifica dei parametri indicati nella Circolare 19/SAN
- una volta acquisito l'esito favorevole del suddetto campione ufficiale, il responsabile dell'azienda presenta la DIAP, per attività di vendita diretta di latte crudo al consumatore finale, presso il Comune sede dell'azienda, richiedendo nel contempo al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL l'aggiornamento della propria registrazione in anagrafe zootecnica (BDR) per produzione di latte crudo della specie interessata destinato alla vendita diretta al consumatore finale
- qualora l'erogatore, o uno degli erogatori, dovesse essere posizionato al di fuori dell'azienda di produzione, il responsabile dell'azienda presenta la DIAP presso il Comune dove è posizionato l'erogatore e, prima di iniziare l'attività di vendita, comunica l'inizio dell'attività e la localizzazione dell'erogatore al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL dove ha sede l'erogatore stesso (anche se diversa da quella dove ha sede l'azienda)
- a seguito della presentazione della DIAP e dell'effettuazione dei suddetti adempimenti è possibile l'immediato inizio della vendita di latte crudo.

Alla luce di quanto sopra si richiama la necessità che ad ogni erogatore corrisponda una e una sola azienda senza possibilità di commercializzazione tramite intermediari di sorta.

Si ritiene, comunque, possibile che, in caso di sospensione della vendita di latte crudo a seguito del superamento di uno o più limiti di accettabilità del latte, il responsabile dell'azienda interessata possa temporaneamente consentire l'utilizzo dell'erogatore da parte di altra azienda alle seguenti condizioni:

- l'azienda subentrante stia già effettuando la vendita di latte crudo e, di conseguenza, il latte prodotto soddisfa i criteri stabiliti dalla Circolare 19/SAN
- il responsabile dell'azienda subentrante presenti la DIAP per l'attività temporanea di vendita presso l'erogatore secondo le modalità sopra descritte
- sull'erogatore venga chiaramente indicato che il latte commercializzato proviene dall'azienda subentrante.

Quanto sopra non può essere consentito in caso di erogatore posizionato nell'ambito dell'azienda di produzione.

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Alla luce di quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2008, presso ciascun erogatore di latte crudo devono essere esposte in modo ben visibile al consumatore le seguenti informazioni:

- Denominazione di vendita: latte crudo di ... (indicare la specie)
- Produttore: ragione sociale e indicazione completa della sede dell'allevamento di produzione
- Modalità di conservazione: da conservare in frigorifero – consumare entro ... (al massimo tre giorni dalla messa a disposizione del latte crudo al consumatore)
- Precauzioni d'uso: Latte crudo non sottoposto a pastorizzazione - si raccomanda di utilizzare contenitori (preferibilmente monouso) perfettamente puliti
- **PRODOTTO DA CONSUMARSI DOPO BOLLITURA** (questa indicazione deve essere apposta sul frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di colore rosso di almeno 4 centimetri).

E' consentito, in aggiunta a quanto sopra indicato, riportare presso l'erogatore i risultati delle analisi effettuate sul latte sia in attuazione delle procedure di autocontrollo che di controllo ufficiale.

Come previsto dal D.L.vo 109/92 e succ. modifiche è vietato fornire indicazioni che:

- possono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto
- attribuiscono al prodotto effetti o proprietà che non possiede
- attribuiscono al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennano a tali proprietà.

E' stato verificato come negli ultimi tempi siano in aumento le aziende che procedono alla vendita di latte crudo mediante più di un erogatore e con erogatori non posizionati nelle immediate vicinanze dell'azienda; a questo proposito pur non ritenendo al momento di definire limitazioni nel numero e nella distanza degli erogatori dall'azienda si ritiene, comunque, di sottolineare la necessità che il responsabile dell'azienda di produzione sia in grado di dimostrare che la localizzazione e il numero degli erogatori sia compatibile con le effettive possibilità di procedere a corrette attività di lavaggio degli erogatori e dei contenitori del latte crudo, anche in rapporto alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di spazi e attrezzature di

dimensioni adeguate, e con l'effettiva possibilità di rispettare le temperature del latte crudo sia nella fase di stoccaggio che di trasporto.

Nel raccomandare una puntuale applicazione delle indicazioni di cui sopra e una diffusione della presente nota al personale operante sul territorio e a tutti gli operatori economici interessati, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Mario ASTUTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Astuti', written over the printed name.